

Lombardia

Delib.G.R. 3-12-2008 n. 8/8570

Determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche (art. 4, c. 2, L.R. n. 15/2000).

Pubblicata nel B.U. Lombardia 15 dicembre 2008, n. 51.

Delib.G.R. 3 dicembre 2008, n. 8/8570 ⁽¹⁾.

Determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche (art. 4, c. 2, L.R. n. 15/2000).

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 15 dicembre 2008, n. 51.

La Giunta regionale

Vista la *legge regionale 21 marzo 2000, n. 15* «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche»;

Vista la *L.R. 31 marzo 2008, n. 8* di modifica ed integrazione alla suddetta *L.R. n. 15/2000*;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII legislatura e i successivi aggiornamenti tramite DPEFR annuale che, nell'ambito dell'obiettivo programmatico 3.8 «Reti distributive, sistema fieristico e tutela dei consumatori», prevede l'obiettivo specifico 3.8.1 «Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive» il quale, a sua volta, prevede, quale obiettivo operativo 3.8.1.3 «Adeguamento al Titolo V e semplificazione amministrativa in tema di commercio»;

Dato atto che, ai sensi dell'*art. 4 comma 2 della L.R. n. 15/2000*, la Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche, come specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;

Considerato che il comma 1-bis dell'*art. 18 della L.R. n. 15/2000* dispone l'abrogazione dei «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche» a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Visto che, ai sensi dell'*art. 4 comma 1 della L.R. n. 15/2000*, il Consiglio regionale definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e sviluppo delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante;

Dato atto che il Consiglio regionale, con Delib.C.R. 30 novembre 2007, n. VIII/466, ha definito i suddetti obiettivi per il triennio 2007/2009;

Considerata la necessità di utilizzare i predetti obiettivi per tutto il triennio di riferimento;

Sentite le organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e l'ANCI;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le «Indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e gli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'*art. 4 comma 2 della L.R. 21 marzo 2000, n. 15* – Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche – e successive modifiche ed integrazioni» di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Allegato A

Indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche ed ulteriori adempimenti attuativi ai sensi dell'*art. 4 comma 2 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 15* «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni

I. Finalità

1. Il presente atto fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche nonché ulteriori disposizioni attuative della *legge regionale 21 marzo 2000, n. 15* «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel seguito del presente atto, la *legge regionale 21 marzo 2000, n. 15* «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche» sarà sinteticamente indicata legge regionale.

II. Indicazioni ai Comuni per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche

1. I Comuni individuano le aree da destinare al commercio su aree pubbliche tenendo conto delle seguenti indicazioni:

a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei Comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;

b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale e gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;

d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;

e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

- un facile accesso ai consumatori;
- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- il minimo disagio alla popolazione residente;
- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

2. Nell'individuare le aree, il Comune tiene conto:

- a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina comunitaria, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- d) ... ⁽²⁾
- e) delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) della densità della rete distributiva esistente.

(2) La lettera d non è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

III. Disposizioni relative alla carta di esercizio

[1. La carta di esercizio di cui all'articolo 2, comma 6-quater della legge regionale ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

2. La carta di esercizio, il cui fac-simile è fornito nell'allegato 1, può essere compilata direttamente dall'operatore e, a titolo gratuito, anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, per ogni operatore anche non iscritto. La stessa deve essere validata, a cura dell'operatore medesimo, da tutti i Comuni in cui è svolta l'attività.

3. La Direzione Generale competente in materia di commercio su aree pubbliche fornirà, con successivo atto, indicazioni in ordine alla predisposizione della carta di esercizio su supporto informatico, nonché all'organizzazione e alla gestione dei relativi dati] ⁽³⁾.

(3) Paragrafo revocato dalla *Delib.G.R. 25 novembre 2009, n. 8/10615*.

IV. Disposizione concernenti i Mercati

IV.1 Individuazione delle aree mercatali

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è decisa dal Comune nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo II.

2. L'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale, è soggetta al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni di categoria.

3. Limitatamente alla vigente programmazione 2007-2009, i piccoli Comuni, come individuati dall'*articolo 2, comma 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 11*, sprovvisti di mercato e non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente, possono istituire, sentite le associazioni di categoria, aree mercatali indipendentemente dagli obiettivi di presenza e di sviluppo di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

4. Il Comune determina le aree concernenti i mercati e ne stabilisce:

- a) l'ampiezza complessiva;
- b) la periodicità;
- c) la localizzazione;
- d) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
- e) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.

5. I Comuni possono individuare i posteggi in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria;
- b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
- c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi.

6. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, i Comuni possono, altresì, determinare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori.

7. Il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata.

8. Nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, i Comuni possono prevedere lo svolgimento di mercati straordinari, quale edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori

normalmente concessionari di posteggio. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di 12 giornate di mercato straordinario.

IV.2 Posteggi mercatali

1. La concessione del posteggio mercatale o isolato ha una durata di dieci anni eccettuati i casi di concessioni già esistenti per le quali fosse stata predeterminata una durata inferiore.

2. Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di cui all'articolo 5 della legge regionale, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

6. Ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e prodotti ortofloro-frutticoli. I Comuni possono con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti agroalimentari, aumentare tale disponibilità fino al 5%, dandone comunicazione alla regione Lombardia. I posteggi resi disponibili oltre la soglia del 3% sono aggiuntivi rispetto a quelli già autorizzati ai sensi della disciplina vigente. Nel caso di domande superiori alle disponibilità tali posteggi sono assegnati secondo i criteri di cui al citato articolo 5 della legge regionale. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi. Ai predetti operatori si applicano le norme sulla decadenza dalle concessioni dei posteggi di cui al paragrafo IV.3.

7. Per finalità di pubblicità notizia, i Comuni trasmettono alle associazioni di categoria copia dei bandi relativi all'assegnazione di posteggi liberi.

8. [La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 2, commi 3-bis e 6-ter della legge regionale è effettuata dalle associazioni di categoria, che provvedono, annualmente e a titolo gratuito, per ogni operatore anche non iscritto, a certificare l'assolvimento dei suddetti obblighi attraverso il modello di cui all'allegato 2. In alternativa, il Comune di residenza dell'operatore o uno dei Comuni sede di posteggio, effettuano direttamente la prevista verifica e certificano, tramite il modello di cui all'allegato 2, l'assolvimento annuale degli obblighi di cui sopra] ⁽⁴⁾.

IV.3 Decadenza dal posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività e quando il posteggio non viene utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio.
2. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'organo comunale competente.
4. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso, in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato sentito l'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

IV.4 Posteggi liberi e posteggi temporaneamente non occupati

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata giornalmente entro l'orario stabilito dal regolamento comunale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente. Se il Comune ha determinato le tipologie merceologiche dei posteggi, l'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.
3. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo o si tratti di un box o chiosco o locale di proprietà del titolare della concessione debitamente autorizzati o qualora vi sia occupazione permanente di suolo definita nell'atto di concessione.

(4) Comma revocato dalla *Delib.G.R. 25 novembre 2009, n. 8/10615*.

V. Disposizioni riguardanti le aree destinate alle fiere e ad iniziative analoghe

V.1 Aree per le manifestazioni fieristiche

1. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuove fiere è decisa dal Comune nel rispetto delle indicazioni di cui al paragrafo II.

2. Le aree destinate alle fiere sono individuate dal Comune e sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

3. Il Comune può stabilire che tutte o parte di tali aree siano utilizzate solo per determinate specializzazioni merceologiche.

4. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili.

5. Nell'assegnazione dei posteggi sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

d) ulteriori criteri suppletivi stabiliti dai Comuni in subordine a quelli sopra indicati.

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo.

Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore ovvero sulla base del Comune che ha rilasciato il titolo.

6. I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

7. Le domande di concessione del posteggio debbono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al Comune sede della fiera almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa.

8. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

9. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata, durante l'orario stabilito dal Comune. Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo i criteri di cui al punto 5.

11. Alle fiere che si svolgono sul territorio regionale possono partecipare gli operatori in possesso dell'autorizzazione su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti assegnati secondo i criteri di cui al precedente punto 5.

12. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 4, lettera f) della legge regionale, il Comune revoca la concessione del posteggio nella singola fiera.

V.2 Iniziative di carattere internazionale

1. Al fine di valorizzare l'incontro tra gli operatori italiani e quelli di altri Paesi europei ed extra-europei, il Comune in collaborazione con le associazioni di categoria, può prevedere l'organizzazione di iniziative ed eventi a carattere internazionale.
 2. Le forme organizzative e le modalità di partecipazione degli operatori di altri Paesi sono stabilite dal Comune sede dell'iniziativa, in collaborazione con le associazioni di categoria.
-

VI. Aree destinate all'attività in forma itinerante e aree private

VI.1 Aree per il commercio in forma itinerante

1. Il Comune può individuare aree del proprio territorio dove applicare i divieti e le limitazioni all'esercizio della attività in forma itinerante di cui all'articolo 3, della legge regionale.
2. Nei Comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti, il commercio in forma itinerante con soste oltre i limiti di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale può essere consentito solo in apposite aree individuate dal Comune in conformità ai criteri di cui al paragrafo II.
3. I Comuni disciplinano i tempi e le modalità di sosta per esercitare il commercio in forma itinerante di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale e di cui al precedente comma 2.
4. Nell'articolo 2, comma 2, il divieto di tornare sul medesimo «punto» nell'arco della stessa giornata è da intendersi riferito a tutta l'area individuata dal Comune ai sensi dei commi precedenti.

VI.2 Aree private

1. Qualora più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita fra le aree destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, i soggetti sopra citati hanno titolo di priorità nell'assegnazione dei posteggi, fino a un massimo di due, sulle aree di cui trattasi.
 2. In caso di più aree messe a disposizione ai sensi del punto 1 hanno la priorità quelle proposte da consorzi costituiti fra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative su territorio regionale.
-

VII. Regolamento dei mercati e delle fiere

1. Per l'esercizio del commercio nei mercati ed in ogni fiera il Comune, sentite obbligatoriamente le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, adotta il relativo regolamento.
2. Il regolamento dispone, in via generale, in ordine a:

- a) la tipologia dei mercati o della fiera;
- b) i giorni e l'orario di svolgimento;
- c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
- d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- e) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- f) le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
- g) le modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori;
- h) le modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato;
- i) le modalità e i divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
- j) le ipotesi di decadenza e di revoca delle concessioni di posteggio;
- k) le norme igienico-sanitarie da osservarsi per la vendita dei prodotti alimentari, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Ministero della Sanità;
- l) le sanzioni da applicarsi nell'ipotesi di violazione dei regolamenti comunali e quelle di cui alla legge regionale;
- m) le modalità di esercizio della vigilanza;
- n) modalità di utilizzo dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- o) i posteggi riservati ai «battitori» come stabilito dall'articolo 16 della presente legge.

3. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), n) e o) del punto 2 possono essere inserite nel provvedimento comunale istitutivo del singolo mercato.

VIII. Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere

1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal Comune nel rispetto delle presenti disposizioni regionali.
2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il Comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dai Comuni per:
 - a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.

4. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;

b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;

c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

5. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa i Comuni dispongono il recupero del mercato in altra data.

IX. Sistema informativo regionale commercio su aree pubbliche

1. Al fine di assicurare un coordinato sistema di monitoraggio riferito all'entità ed alla efficienza della rete distributiva è costituito nell'ambito dell'osservatorio di cui all'*articolo 7 della L.R. n. 14 del 1999*, in collaborazione con le CCIAA, il sistema informativo regionale del commercio su aree pubbliche.

2. La Regione, avvalendosi delle CCIAA, predispose il calendario regionale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. A tal fine i Comuni, entro il 30 settembre di ogni anno, inviano alle CCIAA la situazione relativa ai loro mercati e fiere indicando la denominazione, la localizzazione, l'ampiezza delle aree, il numero dei posteggi, la durata, l'orario di apertura e chiusura nell'ipotesi di mercati, nonché l'assegnatario del posteggio. Il calendario è pubblicato a cura della Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

Allegato 1

Carta di esercizio

Allegato 2

Attestazione ai sensi dell'articolo 2, comma 6-ter della L.R. 21 marzo 2000, n. 15